



COMUNE DI
CUSANO
MILANINO

*Regolamento comunale
per il rilascio e l'utilizzo
del contrassegno di
parcheggio per disabili*

*Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 36
del 18.6.2013*

POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Articolo 2 – Obiettivi del regolamento	pag. 3
Articolo 3 – Normativa di riferimento	pag. 3

TITOLO II – CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Articolo 4 – Caratteristiche del contrassegno	pag. 5
Articolo 5 – Natura del contrassegno	pag. 5
Articolo 6 – Rilascio del contrassegno	pag. 6
Articolo 7 – Rinnovo del contrassegno	pag. 7
Articolo 8 – Duplicato del contrassegno	pag. 7
Articolo 9 – Decadenza del contrassegno	pag. 8
Articolo 10 – Utilizzo del contrassegno	pag. 8

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 – Strutture per disabili	pag. 10
Articolo 12 – Adempimenti degli uffici	pag. 11
Articolo 13 – Sostituzione del contrassegno	pag. 12
Articolo 14 – Sanzioni	pag. 12
Articolo 15 – Norme finali	pag. 12

FIGURE

Figura 1 – Contrassegno di parcheggio per disabili	pag. 13
Figura 2 – Simbolo di accessibilità	pag. 13
Figura 3 – Segnale di sosta consentita agli invalidi	pag. 14
Figura 4 – Contrassegno di parcheggio invalidi	pag. 14

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per il rilascio ed il rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili nonché le modalità di utilizzo dello stesso, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. La validità temporale del presente regolamento non ha limiti predefiniti: le disposizioni in esso contenute potranno essere revisionate dal Consiglio comunale qualora se ne ravvisi la necessità e dovranno essere aggiornate in caso di modificazioni alla normativa sovra comunale che entrino in conflitto con quanto di seguito disposto.
3. Nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma precedente, nelle more dell'aggiornamento del presente regolamento, troveranno comunque applicazione le disposizioni normative a carattere sovra comunale.

ARTICOLO 2 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si propone di garantire la mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici da parte delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, delle persone non vedenti e dei grandi invalidi di guerra in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dal comune di residenza e resa nota mediante l'apposito contrassegno di parcheggio per disabili.
2. Con il presente regolamento si intende rafforzare il pieno rispetto della dignità umana e della libertà di movimento delle persone diversamente abili nonché la piena integrazione nella società, il raggiungimento della massima autonomia, la partecipazione alla vita pubblica ed il godimento dei diritti civili e politici dei medesimi.

ARTICOLO 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza della normativa di seguito elencata:
 - a) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con particolare riferimento all'articolo 4 (Accertamento dell'handicap) che ha previsto la competenza delle Unità Sanitarie Locali, per il tramite delle commissioni mediche, in ordine agli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, nonché all'articolo 28 (Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate) che ha previsto l'obbligo per i comuni di riservare spazi ai veicoli delle persone handicappate e l'obbligo di apposizione del contrassegno in maniera visibile sul parabrezza del veicolo;
 - b) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'articolo 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), che ha previsto il rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte del comune di residenza;

- c)** Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all’articolo 381 (Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità di persone invalide), che ha previsto le modalità per la presentazione della domanda di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione e del contrassegno nonché gli obblighi e le facoltà in capo agli enti proprietari delle strade;
- d)** Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, con particolare riferimento all’articolo 10 (Parcheggi) che ha previsto le dimensioni e le caratteristiche degli stalli di sosta riservati; all’articolo 11 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili) che ha previsto particolari deroghe per la circolazione e la sosta anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane; nonché all’articolo 12 (Contrassegno speciale) che ha previsto il rilascio di apposito contrassegno valido su tutto il territorio nazionale, da apporre sulla parte anteriore del veicolo;
- e)** Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, con particolare riferimento all’articolo 38, comma 5, (Pensioni di guerra) che ha previsto la equiparazione dei grandi invalidi di guerra alle persone handicappate ai sensi della Legge n. 104/92;
- f)** Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001), con particolare riferimento all’articolo 33, comma 4, punto c) (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative), che ha previsto l’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili;
- g)** Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’articolo 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici), che ha previsto che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, che devono essere esposti su veicoli, devono contenere i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata, determinando altresì che le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata vengano riportati sui contrassegni con modalità che non consentano la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento;
- h)** Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, con particolare riferimento all’articolo 4 (Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici), che ha previsto nuove indicazioni da inserire obbligatoriamente nei verbali delle commissioni mediche integrate ai fini della richiesta di rilascio del contrassegno invalidi;
- i)** Decreto Presidente Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 – Regolamento recante modifiche al d.P.R. n. 495/92, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide, con particolare riferimento all’articolo 2 (Modifiche ai Titoli II e V del d.P.R. n. 495/92) che ha previsto alcune modificazioni alla segnaletica stradale verticale ed orizzontale e l’introduzione del nuovo modello di contrassegno di parcheggio per disabili, nonché all’articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali) che ha previsto l’adeguamento della segnaletica stradale e la sostituzione del contrassegno invalidi fino ad allora in uso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

2. Il minorato fisico con capacità di deambulazione notevolmente ridotta ha un diritto soggettivo al rilascio, dietro presentazione della documentazione attestante tale sua condizione, del contrassegno che ne prova la legittimazione a fruire delle agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo, senza che alla pubblica amministrazione competa alcun apprezzamento circa il grado della minorazione, l'inidoneità della stessa ad impedire l'uso di mezzi pubblici di trasporto od il carattere congenito o acquisito di essa e senza che ai fini della suddetta configurazione della posizione soggettiva della persona interessata, che ne comporta la tutelabilità in sede di giurisdizione ordinaria, rilevi la potestà discrezionale della stessa amministrazione di istituire o non, in via generale, le suddette agevolazioni (*Corte di Cassazione, Sezioni Civili Unite, Sentenza n. 89 del 3 aprile 2000*).

TITOLO II CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

- 1.** Il contrassegno di parcheggio per disabili è reso conforme al modello di cui alla Figura V.4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (*riportata alla figura n. 1*), così come previsto dall'articolo 2, comma 2, numero I) del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151, che ha recepito la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.
- 2.** Sul contrassegno, che si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale della accessibilità bianco su fondo blu, sono apposti, sul fronte, la data di scadenza, il numero di serie e le indicazioni dell'autorità nazionale che lo rilascia e, sul retro, il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato.
- 3.** Il contrassegno, delle dimensioni di mm. 148 x 106, è plastificato, tranne nella parte prevista per la firma del titolare: nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente comunicazione di dati.
- 4.** Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, non è consentito e ritenuto valido alcun altro contrassegno al di fuori di quello descritto nei commi precedenti.

ARTICOLO 5 NATURA DEL CONTRASSEGNO

- 1.** Il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale, non può essere ceduto a terzi e deve essere esposto in originale ed in maniera ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'autorizzato: nel caso di motociclo o di ciclomotore, il contrassegno deve essere esibito ogniqualvolta venga richiesto dagli organi di polizia stradale nel corso delle operazioni di controllo cui sono preposti.
- 2.** Il contrassegno, utilizzabile esclusivamente dall'interessato ed in sua presenza, non è vincolato ad un particolare veicolo ed ha valore in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno aderito alla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, comunque con l'obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.

3. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile a bordo del veicolo.

ARTICOLO 6 RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili costituisce parte dell'autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedenti e grandi invalidi di guerra, che viene rilasciata dal Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino ai residenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a seguito di istanza da presentarsi direttamente presso il Comando medesimo e resa sull'apposito modello ivi disponibile o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cusano Milanino.

2. Alla domanda di rilascio del contrassegno, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'interessato, dovranno essere allegati n. 2 fotografie formato tessera a colori e la certificazione medica attestante la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga e del relativo contrassegno, consistente, alternativamente:

a) nel verbale rilasciato dalla commissione medica integrata, dal quale risulta espressamente l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno;

b) nella certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che durante la visita medica è stato espressamente accertato che la persona per cui viene richiesta l'autorizzazione ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, risulta essere non vedente o grande invalido di guerra.

3. Nel caso in cui l'interessato sia minorenne, la domanda di rilascio del contrassegno dovrà essere redatta e sottoscritta dal genitore esercente la patria potestà, che procederà altresì alla sottoscrizione del contrassegno nell'apposito spazio ivi previsto.

4. Soltanto nei casi di grave impedimento o di incapacità documentati con dichiarazione del medico curante o di una struttura ospedaliera, il Comando di Polizia Locale è tenuto ad accettare le deleghe del legale rappresentante, del tutore o del curatore nominati dal Giudice tutelare, dell'amministratore di sostegno in possesso di decreto di nomina emesso dal Tribunale ed in corso di validità, ovvero di un congiunto (coniuge o figli) per l'espletamento della pratica: in tal caso dovrà essere prodotta, in originale, la carta di identità del richiedente per la verifica della corrispondenza tra la fotografia ivi apposta e quella presentata dal delegato, che procederà altresì alla sottoscrizione del contrassegno nell'apposito spazio ivi previsto.

5. La condizione di impossibilità alla firma sussiste unicamente per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo: in tali casi la dichiarazione di volontà alla sottoscrizione della richiesta e del contrassegno deve essere resa dall'interessato, qualora possibile, ovvero dal coniuge o, in sua assenza, dai figli, o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, dinanzi ad un Pubblico Ufficiale che dovrà accertare l'identità del dichiarante, redigere un apposito verbale e procedere alla sottoscrizione degli atti negli spazi previsti.

6. Il Comando di Polizia Locale, previa verifica dell'istanza, della documentazione allegata e della residenza effettiva, rilascia all'interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione in deroga ed il relativo contrassegno.

7. In caso di presentazione di istanza incompleta, il Comando di Polizia Locale dovrà informare, anche telefonicamente, l'interessato affinché provveda al perfezionamento della documentazione prodotta: in tali casi, il termine per il rilascio del titolo richiesto decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato, dando atto che, in difetto di integrazione

documentale, il Comando di Polizia Locale procederà all'archiviazione dell'istanza, dandone dovuta comunicazione al richiedente.

8. La procedura di cui al presente articolo trova applicazione per il rilascio di qualsiasi categoria di contrassegno di parcheggio per disabili, tanto a carattere permanente (con validità di cinque anni) quanto a carattere temporaneo (con validità inferiore a cinque anni).

ARTICOLO 7 RINNOVO DEL CONTRASSEGNO

1. Il rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili e della relativa autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedenti e grandi invalidi di guerra viene effettuato previa presentazione di una istanza da parte dell'interessato, secondo le modalità di seguito indicate:

a) per i contrassegni a carattere permanente, all'istanza di rinnovo dovranno essere allegate n. 2 fotografie formato tessera a colori ed una certificazione del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno. Tale certificazione dovrà essere prodotta preferibilmente sul bollettario regionale (ovvero su carta intestata del medico curante recante la data di rilascio, il timbro con il codice regionale del medico e la sottoscrizione dello stesso) e dovrà avere data non antecedente i sei mesi dalla presentazione dell'istanza di rinnovo. All'atto del ritiro del nuovo contrassegno, dovrà essere restituito il contrassegno in uso;

b) per i contrassegni a carattere temporaneo, all'istanza di rinnovo dovranno essere allegate n. 2 fotografie formato tessera a colori ed una certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. Tale certificazione dovrà avere data non antecedente i sei mesi dalla presentazione dell'istanza di rinnovo. All'atto del ritiro del nuovo contrassegno, dovrà essere restituito il contrassegno in uso.

2. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione e del contrassegno potrà essere presentata nei tre mesi antecedenti alla scadenza del contrassegno in uso direttamente presso il Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino utilizzando l'apposito modello ivi disponibile o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

3. Trovano applicazione alla disciplina del rinnovo dell'autorizzazione in deroga e dello speciale contrassegno le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 8 DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO

1. Il duplicato del contrassegno di parcheggio per disabili e della autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedenti e grandi invalidi di guerra avviene in caso di deterioramento, smarrimento o furto del contrassegno in uso, previa presentazione di istanza al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposito modello ivi disponibile o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, secondo le modalità di seguito indicate:

a) in caso di deterioramento del contrassegno in uso, all'istanza di duplicato dovranno essere allegate n. 2 fotografie formato tessera a colori. All'atto del ritiro del nuovo contrassegno, dovrà essere restituito il contrassegno in uso;

- b) in caso di furto o smarrimento del contrassegno in uso, all'istanza di duplicato dovranno essere allegate n. fotografie formato tessera a colori e copia della denuncia presentata presso un organo di Polizia Giudiziaria.
2. Il nuovo contrassegno avrà la stessa validità di quello deteriorato, rubato o smarrito ed in caso di deterioramento, furto o smarrimento dell'autorizzazione in deroga si provvederà a rilasciare copia conforme della medesima.
3. Trovano applicazione alla disciplina del rilascio di copia conforme dell'autorizzazione in deroga e di duplicato dello speciale contrassegno le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 9 DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili e la relativa autorizzazione in deroga dovranno essere tempestivamente restituiti al Comando di Polizia Locale non appena cessino le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
2. In caso di mutamento di residenza in ambito comunale, il titolare dell'autorizzazione in deroga dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale, entro trenta giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, il nuovo indirizzo allo scopo di provvedere all'aggiornamento dell'autorizzazione.
3. In caso di mutamento di residenza per emigrazione al di fuori del Comune di Cusano Milanino, il titolare del contrassegno di parcheggio per disabili e della relativa autorizzazione in deroga dovrà provvedere, direttamente o per il tramite del Comune in cui ha trasferito la propria residenza, alla restituzione del contrassegno e dell'autorizzazione, mediante trasmissione o consegna degli stessi al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino, entro trenta giorni dall'acquisizione della residenza nel nuovo Comune.
4. In caso di decesso del titolare del contrassegno, gli eredi dovranno provvedere alla restituzione del contrassegno e dell'autorizzazione al Comando di Polizia Locale, entro trenta giorni dall'evento, fermo restando che, dal momento del decesso non sarà possibile fare uso del contrassegno stesso.
5. Il Comando di Polizia Locale è tenuto a verificare, con cadenza annuale, lo stato di esistenza in vita e la residenza anagrafica dei titolari di autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedenti e grandi invalidi di guerra, attraverso la consultazione del cartellino individuale sintetico disponibile nella banca dati del Servizio Demografico, dando atto che nel caso di accertamento di violazioni in materia troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 14, fatta salva la sussistenza di specifiche violazioni di legge.

ARTICOLO 10 UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

1. Fatto salvo l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni di ogni singolo Stato membro dell'Unione Europea aderente alla Raccomandazione di cui all'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, su tutto il territorio comunale, il contrassegno di parcheggio per disabili consente al titolare:
- a) il libero transito del veicolo nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali urbane, nelle corsie preferenziali e nelle strade riservate ad alcuni utenti;
 - b) la sosta gratuita e senza limitazioni temporali del veicolo in tutti gli spazi appositamente riservati ai disabili (compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite o a pagamento),

nelle aree di sosta a tempo limitato (con l'eccezione della fascia oraria riservata alla pulizia meccanizzata delle strade), nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane (qualora il transito è autorizzato anche ad una sola categoria di veicoli utilizzati per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità);

c) la facoltà di circolare o di sostare nei casi di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sanità pubblica, sicurezza pubblica, pubblico interesse ovvero per esigenze di carattere militare o quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta (a condizione che nell'ordinanza di riferimento venga espressamente prevista tale facoltà ed osservando le cautele previste nel medesimo provvedimento);

d) di evitare la rimozione forzata del veicolo quando si trova in divieto di sosta, dando atto che qualora la sosta crei grave intralcio o pericolo, il veicolo, sia pur rimosso, non verrà portato al deposito autorizzato, bensì spostato nel più vicino luogo in cui non crei intralcio, senza possibilità di blocco, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.

2. Il contrassegno di parcheggio per disabili non consente la deroga ai divieti di fermata e di sosta previsti dagli articoli 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada e dalle altre disposizioni della stessa norma che prevedono la rimozione o il blocco dei veicoli ovvero nei casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) la fermata e la sosta sono vietate:

- in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- sui dossi e nelle curve e, fuori del centro abitato e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in maniera da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- fuori del centro abitato, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione ivi presenti;
- nel centro abitato, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- sui passaggi ed attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

b) la sosta è vietata:

- allo sbocco dei passi carrabili;
- dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- nelle strade a senso unico di marcia senza lasciare uno spazio sufficiente al transito dei veicoli di almeno 3 m;
- in seconda fila;
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale

di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

- sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle fasce orarie stabilite;
- sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. In ragione della prevalenza dell'interesse generale alla pulizia ed al decoro del centro abitato e tenuto conto delle modalità di esercizio del servizio di pulizia meccanizzata delle strade cittadine, nei giorni e nelle fasce orarie di svolgimento di detto servizio è vietata la sosta dei veicoli al servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, delle persone non vedenti e dei grandi invalidi di guerra in possesso del contrassegno di parcheggio per disabili lungo dette strade, ad eccezione degli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli, appositamente segnalati.

4. Nelle aree di sosta a pagamento, in considerazione del rispetto della riserva di stalli di sosta a favore dei possessori del contrassegno di parcheggio per disabili, la sosta dei veicoli al servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, delle persone non vedenti e dei grandi invalidi di guerra, al di fuori degli stalli di sosta loro riservati, è soggetta al pagamento della tariffa in vigore. Ciò in quanto il contrassegno di parcheggio per disabili viene concesso non per consentire una sosta gratuita al disabile, ma per attribuirgli un vantaggio in termini di mobilità, attraverso l'individuazione di appositi spazi (*Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009*).

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 11 STRUTTURE PER DISABILI

1. Il Comune di Cusano Milanino, sulle strade di sua proprietà, è tenuto ad allestire e mantenere funzionali ed efficienti le strutture necessarie per agevolare la mobilità dei disabili e per eliminare le barriere architettoniche che ne impediscono la reale integrazione nella vita sociale, secondo quanto previsto nei commi seguenti.

2. Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti non deve superare i 15 cm e la larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia ruote.

3. Le occupazioni con chioschi, edicole, mezzi pubblicitari ed altre installazioni che interessano il marciapiede, possono essere autorizzate solo se è sempre garantito il libero transito dei disabili, ivi comprese le persone su sedia a rotelle.

4. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a rotelle. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte delle persone che si muovono lentamente. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

5. I parcheggi riservati a persone disabili devono avere, in ogni caso, caratteristiche tali da garantire la facilità di trasferimento dall'auto alla carrozzina e viceversa: devono essere evidenziati con idonei segnali orizzontali e verticali e devono essere ubicati in prossimità degli uffici pubblici, degli istituti scolastici, delle parrocchie e degli altri luoghi di riferimento frequentati da persone con disabilità. Le caratteristiche e le dimensioni minime degli stalli di sosta riservati ai possessori del contrassegno di parcheggi per disabili sono rese conformi a quanto previsto nelle Figure II.445/a, II.445/b e II.445/c del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

6. Le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità, reso conforme al modello di cui alla Figura II.130 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (*riportata alla figura n. 2*): tale simbolo deve altresì integrare le Figure II.320, II/322/a del medesimo regolamento, nonché il segnale verticale di sosta consentita ai veicoli al servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, delle persone non vedenti e dei grandi invalidi di guerra, di cui alla Figura II.79/a del citato regolamento (*riportata alla figura n. 3*).

7. Con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 5, primo periodo, del presente articolo, il Comune di Cusano Milanino garantisce il rispetto della riserva di posti a favore dei possessori del contrassegno di parcheggio per disabili nell'ambito dei parcheggi: in ragione di quanto sopra non si prevede la possibilità di assegnare stalli di sosta personalizzati, demandando al Comando di Polizia Locale l'istruttoria di eventuali istanze in tal senso, intesa a verificare l'alta densità di traffico e la sussistenza di stalli di sosta nelle immediate vicinanze e finalizzata all'eventuale istituzione di stalli di sosta non personalizzati.

8. Entro il 15 settembre 2015, la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, deve essere adattata alle intervenute modifiche ex decreto del Presidente Repubblica 30 luglio 2012, n. 151.

ARTICOLO 12

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Il Comando di Polizia Locale, oltre a curare l'istruttoria delle istanze relative al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni in deroga e dello speciale contrassegno di parcheggio ed a verificare le modalità di utilizzo e la sussistenza dei titoli sopra indicati, è tenuto ad istituire ed a mantenere in costante aggiornamento un registro dei soggetti autorizzati. L'elenco dei titolari del contrassegno di parcheggio per disabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, viene considerato parte integrante del Piano di Emergenza Comunale.

2. Lo stesso Comando provvede alla realizzazione della modulistica da utilizzarsi per le principali istanze di cui al presente regolamento: tale modulistica dovrà essere resa disponibile al pubblico sia presso il Comando di Polizia Locale che sul sito istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 13

SOSTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO

1. La sostituzione del vecchio contrassegno invalidi rilasciato fino al 2012 (*riportato alla figura n. 4*) con il nuovo contrassegno invalidi (di cui all'articolo 4 del presente regolamento) deve avvenire entro il 15 settembre 2015: il Comune di Cusano Milanino garantisce comunque, in tale periodo, la sostituzione del contrassegno, dietro richiesta del titolare dello stesso.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma precedente, le autorizzazioni ed i contrassegni già rilasciati conservano la loro validità fino alla loro scadenza, se antecedente al 15 settembre 2015, ovvero fino alla loro sostituzione, in caso di scadenza successiva a tale data.

ARTICOLO 14

SANZIONI

1. Fatti salvi i comportamenti che conducono ad ipotesi di reato o a violazioni previste dal Nuovo Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
2. La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento è disciplinata, in quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 15

NORME FINALI

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali e tutte le consuetudini riguardanti la materia disciplinata che sono in contrasto od incompatibili con il regolamento stesso.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa sovra comunale vigente in materia.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dello Statuto del Comune di Cusano Milanino, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione approvativa del Consiglio comunale: dal momento dell'entrata in vigore, un esemplare del presente regolamento verrà depositato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a disposizione di chiunque desiderasse prenderne adeguata cognizione.
4. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente regolamento.

FIGURE

**FIGURA 1
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI**



**FIGURA 2
SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ**



FIGURA 3
SEGNALE DI SOSTA CONSENTITA AGLI INVALIDI



FIGURA 4
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO INVALIDI

